



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 159

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI TRENTO DI DURATA QUINQUENNALE. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA PER CINQUE ANNI EURO 425.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI).

Il giorno 13.07.2021 ad ore 09.20 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
 vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Facchin Ezio**
 Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Bozzarelli Elisabetta**
 e assessori **Franzoia Mariachiara**
 Maule Chiara

e pertanto complessivamente presenti n. 5, assenti n. 3, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/172 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che l'Amministrazione necessita di dotarsi di un pacchetto assicurativo in grado di garantire la copertura per i rischi cui l'Amministrazione stessa è esposta in ragione del suo parco veicolare e che altresì il servizio assicurativo relativo alla Responsabilità Civile Autoveicoli è obbligatorio, in relazione al parco auto dell'Amministrazione comunale, ai sensi del titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e s.m., e dalla normativa regolamentare collegata e correlata e che tale polizza assicura i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli dell'Amministrazione per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnando la Compagnia a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi;

rilevato che il 31.12.2021 giunge a scadenza la polizza assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli a libro matricola del Comune di Trento, servizio aggiudicato per il periodo 31.12.2016 – 31.12.2021 ad Amissima Assicurazioni S.p.a.;

atteso che il competente Servizio di merito, con note di data 13 maggio 2021 prot. n. 126721/2021 e 9 giugno 2021 prot. n. 153429/2021, comunica che in vista dell'approssimarsi della scadenza della polizza vigente si è reso necessario individuare la modalità per garantire all'Amministrazione, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa contro tale rischio;

dato atto che, a tal fine, è stata preliminarmente verificata dal Servizio di merito l'impossibilità di avvalersi di convenzioni quadro attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da APAC nell'ambito del mercato elettronico provinciale o di convenzioni Consip relative a dette coperture assicurative. Il Servizio di merito precisa inoltre che la polizza in parola non è nemmeno presente tra le convenzioni offerte dal Consorzio dei Comuni Trentini agli Enti aderenti; a tale riguardo si precisa che con nota prot. n. 301584 di data 23.12.2020 il Consorzio, interpellato al riguardo dal Servizio di merito, ha confermato di non avere in programma una gara per la quotazione aggregata di tale rischio, che dovrà quindi continuare ad essere coperto attraverso assicurazioni stipulate direttamente dagli Enti;

rilevato che, con le note sopracitate, il competente Servizio di merito ha definito gli elementi essenziali del contratto e precisamente che l'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio relativo alla copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a libro matricola del Comune di Trento, al fine di garantire la copertura dei rischi cui l'Amministrazione è esposta in ragione del suo parco veicolare;

atteso che la durata contrattuale è fissata in anni cinque (dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2026) senza possibilità di rinnovo; i suindicati termini di decorrenza e scadenza dovranno essere ridefiniti nel caso in cui si dovesse ravvisare la necessità di ricorso alla proroga tecnica del contratto vigente, fermo restando la durata quinquennale della polizza. Il Servizio di merito precisa altresì che la durata quinquennale risulta un periodo ragionevole in rapporto al tempo necessario per procedere ad una revisione generale della copertura e per cogliere le innovazioni migliorative offerte dal mercato a seguito dell'evoluzione della tecnica assicurativa, ma anche in considerazione che una durata più contenuta determinerebbe un rilevante aggravio degli oneri procedurali non rispondente ai criteri di economicità che devono informare l'azione amministrativa;

rilevato che il Servizio di merito ha previsto la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per il Comune di richiedere all'Impresa aggiudicataria la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza e l'obbligo dell'Impresa di concedere detta proroga alle medesime condizioni normative ed economiche per il periodo richiesto a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, stimato in un importo complessivo massimo di 42.500,00 euro (oneri fiscali inclusi);

atteso che è prevista la facoltà di recesso riconosciuta alla Stazione appaltante in caso di sopravvenuta disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP come di seguito specificato;

rilevato che il Servizio di merito precisa inoltre che è prevista la rinuncia, da parte dell'Impresa, al recesso in caso di sinistro, come già previsto nella polizza vigente;

dato atto che non è prevista la suddivisione in lotti, trattandosi di servizio caratterizzato da una assoluta unicità della prestazione, la cui suddivisione risulta inattuabile in quanto rischierebbe di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto; il rapporto con più contraenti per il medesimo servizio renderebbe infatti la gestione complessiva particolarmente onerosa, con risvolti negativi non solo per la struttura preposta alla gestione dei sinistri (stante la necessità di procedimenti di volta in volta distinti e non uniformi a discapito dell'efficienza organizzativa), ma anche per il cittadino, al quale l'Amministrazione sarebbe costretta a fornire istruzioni diverse a seconda del contraente e ciò a fronte di un servizio caratterizzato da una assoluta unicità della prestazione;

rilevato che l'importo a base di gara annuale (oneri fiscali inclusi) è stato stimato dal broker (Brokeritaly Consulting S.r.l.), che ausilia l'Amministrazione nella predisposizione degli atti di gara e nella gestione successiva dei contratti relativi ai servizi assicurativi del Comune, tenuto conto dell'ultimo premio annuo uscente e della consistenza attuale del parco veicolare, in euro 85.000,00 (oneri fiscali inclusi), per un importo complessivo a base di gara per i cinque anni di durata contrattuale pari ad euro 425.000,00 (oneri fiscali inclusi);

atteso che il Servizio di merito precisa che la natura del servizio riconducibile al normale lavoro d'ufficio, che si svolge entro le strutture dell'operatore economico e al di fuori degli ambienti di pertinenza del Comune esclude rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente l'obbligo di redazione del DUVRI; non sussistono inoltre oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza COVID-19, come disposto dalla deliberazione di Giunta provinciale 29 maggio 2020 n. 726 (che disciplina le modalità di riconoscimento di questi ultimi) e fermo restando quanto previsto dall'art. 7Ter, L.p. 2/2020;

rilevato che ai fini dell'art. 6, comma 1 della L.p. 2/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, per l'intera durata di vigenza contrattuale, considerata l'opzione di proroga tecnica di massimo sei mesi per la quale è quantificabile il valore di 42.500,00 euro, è pari a complessivi euro 467.500,00 lordi (oneri fiscali inclusi); non risultano stimabili le possibili variazioni connesse alla regolazione del premio e all'applicazione di formule tariffarie collegate al verificarsi o meno di sinistri;

rilevato che il Servizio di merito precisa che l'importo offerto dal concorrente dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi (compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto; nel caso di specie l'Amministrazione si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo fornito da Brokeritaly Consulting S.r.l., alla quale viene corrisposto un compenso (pari a euro 480,00 annui, oneri fiscali inclusi) che sarà a carico dell'aggiudicatario e non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione - a tal fine è stata prevista nel Capitolato di polizza apposita "Clausola Broker";

atteso che per quanto attiene l'indicazione dei singoli elementi alla base della valutazione dei costi dell'offerta economica il Servizio di merito precisa che il contratto di assicurazione ha natura aleatoria e il premio quale elemento essenziale dell'offerta è determinato dall'assicuratore in base ad una stima delle probabilità che l'evento assicurato si verifichi e, al netto delle imposte, è distinto tra premio puro e caricamenti: il primo rappresenta le risorse che vengono accantonate dall'assicuratore per far fronte ai risarcimenti derivanti dai sinistri che si verificano nel corso di validità della polizza mentre, i secondi comprendono i costi di gestione della stessa tra i quali si annoverano i costi generali di esercizio, i costi di gestione dei sinistri e dei relativi risarcimenti, quelli di distribuzione, (per l'attività degli agenti e dei broker) e gli utili d'impresa;

rilevato che il Servizio di merito precisa che il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente e il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, è stato stimato dal broker nel 5% del premio (oneri fiscali inclusi) complessivo del contratto, per un importo pari a euro 4.250,00 annui (oneri fiscali inclusi);

rilevato che pertanto il servizio in oggetto non è ad alta intensità di manodopera e quindi trova applicazione l'art. 32, comma 2 della L.p. 2/2016, senza il previo confronto con le Organizzazioni sindacali e con le rappresentanze provinciali degli imprenditori di cui al comma 4 septies del medesimo articolo;

considerato che in relazione alla natura tecnica e specialistica dei servizi previsti dal contratto nonché della ridotta entità del personale delle compagnie di assicurazione e considerato quanto disposto dall'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, il Servizio di merito non ritiene applicabile all'appalto in oggetto la clausola sociale che prevede l'impiego di lavoratori svantaggiati

appartenenti alle categorie indicate dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

dato atto che non è previsto sopralluogo in quanto trattasi di servizio la cui esecuzione è valutabile ricorrendo alla banca dati ANIA;

rilevato che l'appalto non è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi, di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e s.m;

considerato che con riferimento al trattamento dei dati personali, il Servizio di merito precisa che il Comune di Trento e l'Impresa sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016;

considerato che, in relazione al valore complessivo del servizio in oggetto del presente atto, la procedura in questione è attratta nel regime comunitario delle procedure di gara;

considerato che, a tali fini, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria il ricorso a convenzioni CONSIP o APAC e, solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti e salvo quanto di seguito specificato, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante;

rilevato che il Servizio competente riferisce che al momento non sono presenti convenzioni APAC o CONSIP per il servizio in esame, fermo restando che l'Amministrazione nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o CONSIP (al momento non presenti), a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC o CONSIP) si riserva in coerenza con quanto disposto dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto:

1. di non procedere all'aggiudicazione o alla stipula del contratto;
2. di recedere dal contratto previo invio di comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

preso atto che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione". Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, anche la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. nel suo art. 36 ter 1, comma 6, stabilisce, per le Amministrazioni aggiudicatrici, l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

considerato pertanto che si rende necessario attivare in via autonoma la procedura per l'affidamento del servizio di cui si tratta, come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012 e all'art. 36 ter 1., comma 6 della L.p. n. 23/90 e s.m.;

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale – Polizza assicurativa responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) Libro matricola," che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

rilevato, inoltre, che il Servizio di merito precisa che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;

rilevato che l'art. 2 della L.p. n. 2/2020 e s.m., come da ultimo modificato, prevede al comma 1 che per l'affidamento delle attività di esecuzione, tra l'altro, di servizi, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;

dato atto che il competente Servizio, rispetto al tipo di procedura per addvenire alla scelta del contraente, conferma la scelta della procedura aperta in unico lotto per i seguenti motivi:

- la procedura aperta è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare offerta, senza che vi sia una fase

prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fasi intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione dell'appaltatore;

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, compreso l'attuale contraente senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara, con conseguenti possibili vantaggi sia in termini di soddisfacimento delle richieste dell'Amministrazione, sia in termini di maggior risparmio;

atteso che, in tale prospettiva e pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 come sopra aggiornato, il Servizio competente ritiene opportuno procedere all'indizione della procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per i motivi sopra indicati, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità. Ciò anche tenuto conto del tipo di mercato per il servizio in oggetto, del numero abbastanza limitato di potenziali partecipanti: pertanto si ritiene che la procedura aperta sia l'unica idonea rispetto alle caratteristiche del servizio in gara ed al contesto attuale;

posto che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2ter della L.p. n. 2/2020 e s.m., il Servizio competente ritiene opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare compatibili rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi per le imprese partecipanti, che una certa speditezza è già garantita in altre fasi della procedura, come ad esempio, tramite il ricorso a criteri matematici nell'offerta tecnica) e al contempo con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

preso atto che, a mente del comma 8bis dell'art. 2 della L.p. 2/2020 e s.m., salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando o dell'invito;

posto che il Servizio Servizi demografici e decentramento intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di quanto previsto degli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 non rientrando il presente servizio nelle fattispecie per cui è consentito il ricorso del criterio al prezzo più basso;

rilevato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo. Saranno infatti attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica, anche alla luce di quanto previsto all'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 30% per l'offerta economica nei servizi a diversi da quelli ad alta intensità di manodopera;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza a stabilire gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che, in vista di contemperare l'obiettivo di incontrare il massimo riscontro da parte degli operatori economici del settore e l'esigenza per il Comune di garantirsi una copertura adeguata per l'intera durata del contratto, il Servizio di merito ha effettuato con l'ausilio del broker una valutazione analitica di ogni possibile clausola contrattuale che potesse prestarsi ad una modulazione da impiegare per l'elaborazione dell'offerta tecnica e sono stati individuati quali requisiti premianti per l'attribuzione dei 70 punti dell'offerta tecnica tre ambiti di valutazione così strutturati:

- A) l'elevazione del massimale di euro 20.000.000,00, per un totale di max 20 punti;
- B) l'estensione copertura "soccorso stradale", per un totale di max 30 punti;
- C) l'elevazione del massimale ricorso terzi da incendio di euro 500.000,00, per un totale di max 20 punti.

rilevato che la suddivisione dei 70 punti dell'offerta tecnica, per ciascun punto sopra riportato, è tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto

costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

dato atto che il Servizio di merito precisa che si tratta di un servizio assicurativo obbligatorio per Legge il cui normativo base è standardizzato e recepito in modo pedissequo da tutte le Compagnie operanti sul mercato e caratterizzato dall'esiguità di profili qualitativi valutabili, il che ha circoscritto la possibilità di individuazione di condizioni di maggiore vantaggio differenti dal prezzo da utilizzare quali elementi di valutazione da porre a base dell'offerta tecnica;

atteso che il Servizio di merito precisa che per gli elementi di cui alle lettere A) e C) sopra indicati, la modalità di attribuzione del punteggio prevede che la migliore proposta ottenga il punteggio massimo, mentre per l'elemento di cui alla lettera B) è prevista l'attribuzione del punteggio massimo nel caso sia offerta l'opzione indicata, il tutto senza la riparametrazione finale del punteggio;

preso atto che il Servizio di merito propone di calcolare il punteggio a disposizione per la valutazione dell'offerta economica attraverso la formula "quadratica" che scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

preso atto che il Servizio competente, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. 21 settembre 2016 n. 1005, ritiene che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicati siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali;

atteso che il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica esclusivamente in maniera matematica;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della L.p. n. 2/2020 e s.m., in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica;

dato atto che, in conformità all'art. 26 della L.p. 2/2016 e ss.mm, il Servizio di merito propone di non ammettere il subappalto, in quanto il lotto in gara è caratterizzato da una assoluta unicità della prestazione. Il divieto di subappalto è motivato dalle seguenti ragioni:

- specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, per una più veloce esecuzione delle prestazioni e per contenere gli adempimenti per l'operatore e per l'Amministrazione;
- esigenze di non parcellizzare organizzativamente l'appalto anche per la gestione amministrativo/contabile del servizio, tenuto conto della gestione del contratto da parte del broker;
- l'intera prestazione garantita e prestata dal soggetto aggiudicatario, tenuto conto dei requisiti di partecipazione che saranno successivamente dettagliati nel successivo provvedimento a contrarre ad opera del Servizio di merito;

dato atto che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 1 della Legge provinciale 2/2016 e s.m. il settore in argomento non è stato individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796; pertanto trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente e il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera;

atteso che il competente Servizio propone, infine, nella propria nota citata che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, siano inserite nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- nel caso di parità di punteggio complessivo, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà dando preferenza al miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica; nel caso in cui le offerte di due e più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è

giustificato dai tempi necessari ai vari passaggi dell'iter, interno ed esterno all'Amministrazione, che conduce al perfezionamento della transizione finanziaria;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2021, in cui sono previsti gli acquisti in oggetto;

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Servizi demografici e decentramento per come sopra indicate perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione, garantendo alla stessa un servizio pienamente confacente alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 s.m.;
- le note di data 13 maggio 2021 prot. n. 126721/2021 e di data 9 giugno 2021 prot. n. 153429/2021 del Servizio Servizi demografici e decentramento;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara onde garantire la conclusione della stessa in tempi tali da assicurare il prima possibile l'avvio del servizio secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a libro matricola del Comune di Trento di durata quinquennale, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi demografici e decentramento così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi demografici e decentramento si stabilirà di procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a libro matricola del Comune di Trento di durata quinquennale;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI TRENTO DI DURATA QUINQUENNALE. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA PER CINQUE ANNI EURO 425.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 5

Favorevoli: n. 5 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Facchin, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 13.07.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 172 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI TRENTO DI DURATA QUINQUENNALE. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA PER CINQUE ANNI EURO 425.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 7 luglio 2021

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 172 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI TRENTO DI DURATA QUINQUENNALE. FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA PER CINQUE ANNI EURO 425.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Capoufficio
dott.ssa Roberta Canali
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 08.07.2021